



**TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI**

**Sezione CIVILE**

Nella seguente composizione collegiale

Dr Francesca Miconi      Presidente

Dr Maura Mancini      Giudice

Dr Silvia Rossi      Giudice

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 6-1/ /2023 promosso ex art.  
268 CCI da

**ANDREA ARCIDIACONO**

**debitore**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Rilevato che con ricorso depositato in data 16-1-2023  
ANDREA ARCIDIACONO , persona fisica esercente attività di  
lavoro subordinato, ha chiesto ai sensi dell'art. 268/1 CCI la  
dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata  
dei propri beni;



Considerato che dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, discende l'applicabilità del principio secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi che non ricorre nel presente caso;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art 27 c 2 e 3 CCI, poiché il ricorrente ha la propria residenza in Rimini;

Ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39 c 1 e 2 CCI;

Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti nell'art 269 c 2 CCI;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata:

- Sia sussistente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art 2 c 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio – composto di un immobile già sottoposto ad esecuzione forzata e del reddito da lavoro subordinato - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte - derivanti in gran parte da prestazioni di garanzia nei confronti di una società, la GAR Srl, di cui il debitore era socio, fallita ( fallimento chiuso



nel dicembre 2018 ) , e nei confronti della Ditta individuale  
“Franca”, della moglie - per circa € 335.000;

- Ricorrano le condizioni per la apertura della procedura di  
Liquidazione Controllata;

ritenuto, quanto alla durata della procedura , che questa debba  
necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la  
liquidazione dei beni rientranti nell’attivo ;

che nel concetto di “liquidazione dei beni” si debba  
ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni  
del debitore, secondo l’orientamento giurisprudenziale formatosi  
sotto il vigore della L 3/2012;

che tuttavia, poiché a norma dell’art 282 CC l’esdebitazione del  
sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura  
della liquidazione controllata – a meno che non ricorrano le  
condizioni previste dall’art 280 CCI o nel caso in cui il debitore  
abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa  
grave, malafede o frode -, la liquidazione non potrà proseguire  
oltre i tre anni per l’acquisizione di beni futuri, come le quote di  
reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle  
operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla  
data di apertura , fino ad esaurimento ( in applicazione analogica  
dell’art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da  
cui la normativa deriva );



Rilevato che a norma dell'art 268 c 4 lett a) i *“ crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 cpc “ non sono compresi nella liquidazione, e quindi – a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art 46 LF - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore; a norma del comma 4 dell'art 545 cpc, i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili; a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo ( alimentari, comuni ed erariali ) , è impignorabile la metà: dette frazioni degli stipendi e salari non possono quindi essere comprese nella liquidazione;*

*l'ipotesi prevista nella lett b) della medesima norma, che esclude dalla liquidazione “ i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività , nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia “ , non è alternativa alla ipotesi della lettera a) , ma cumulativa, e dunque va interpretata nel senso che l'”occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia”, che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità , ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi ( dunque, pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio );*

nella fattispecie, tenuto conto che lo stipendio della debitrice ammonta ad € 2.500 netti mensili per 12 mensilità ( v dichiarazione dei redditi 2021, Quadro N, da cui si evince un reddito



complessivo netto annuo di € 30.000 circa ), e considerato che vengono esposti nel ricorso ed attestati dall'OCC debiti di varia natura : finanziaria, fiscale, contributiva ( vi sarebbe , quindi , simultanea presenza di diversi tipi di credito indicati dall'art 545 cpc ), la parte esclusa dalla liquidazione non può essere inferiore alla metà di tale somma, cioè ad € 1.250,00;

Considerato che, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c 4 lett b CCI – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCI impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, qui consistenti , di fatto, nel solo reddito - si deve tenere conto delle condizioni familiari del debitore: nel caso in esame , l'Arcidiacono, padre separato di due figli, è obbligato – in forza di sentenza di separazione consensuale del 2015 – a versare alla moglie la somma mensile di € 1200 a titolo di mantenimento ordinario dei figli ( con decreto del Tribunale di Rimini del 16-12-2016 è stata confermata questa condizione – a differenza di quanto segnala l'OCC - , mentre è stata limitata ad € 600 mensili solo la corresponsione diretta da parte del datore di lavoro dell'obbligato, ex art 156 cc ) ; il debitore, inoltre , deve affrontare le spese per il proprio mantenimento; risulta quindi più che ragionevole la indicazione di una somma mensile per il mantenimento suo e della famiglia di complessivi € 1520 al mese per 12 mesi l'anno ( corrispondenti di



fatto, a quanto indicato dal debitore stesso: v pag. 19-20 della Relazione dell'OCC ), somma comprensiva di quanto oggi versato direttamente da datore di lavoro;

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dal ricorrente venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura) ed alla moglie separata l'importo di € 600 mensili indicato nel decreto del Tribunale di Rimini del dicembre 2016;

ritenuto che ai sensi dell'art 270 c 2 lett b CCI debba essere nominato liquidatore l'attuale gestore designato dall'OCC;

ritenuto che la improseguibilità dell'esecuzione forzata individuale e della assegnazione del quinto dello stipendio siano effetti automatici conseguenti all'apertura della procedura, a norma degli artt 270 comma 5 e 150 CCI;

visto l'art 270 CCI

### **DICHIARA**

Aperta la procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI ANDREA ARCIDIACONO

Nomina Giudice Delegato la Dr Francesca Miconi

Nomina liquidatore la Dr Grazia Righetti, Gestore della Crisi nominato dall'OCC;



**ORDINA**

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

**ORDINA**

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

**FISSA**

in euro 1.520,00 le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;

**DISPONE che il Liquidatore**

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270 co. 4 CCI, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini e la trascrizione presso i pubblici uffici competenti;
- Aggiorni entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata



completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2 CCI, che dovrà essere depositato in Cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;

- Scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, co 1 CCI, e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esami e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275 co. 3 CCI e a domandare la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI.

Si comunichi.





Rimini, camera di consiglio del 26.1.2023

Il Presidente

Dr Francesca Miconi

